

L'ambiente entra in Costituzione: tutto cambia perché nulla cambi?

Luca Vespignani

Sommario: 1. Dal paesaggio all'ambiente passando per il diritto alla salute. – 2. La revisione del 2022 tra bilancio e programma. – 3. Problemi di *drafting*. – 4. Un nuovo slancio per la programmazione economica? – 5. L'interesse delle future generazioni come orizzonte della riforma. – 6. Dalle parole ai fatti: le nuove norme alla prova della giurisprudenza costituzionale.

1. Dal paesaggio all'ambiente passando per il diritto alla salute

Come noto, in origine la Costituzione italiana non conteneva un esplicito riferimento alla protezione dell'ambiente, che è stata progressivamente ricavata in via interpretativa a partire dalla previsione sulla tutela del paesaggio dell'art. 9 Cost.¹ e da quella sul diritto alla salute dell'art. 32 Cost. In tal senso, un ruolo determinante è stato svolto dalla giurisprudenza, segnatamente prima dalla Corte di cassazione e poi, in

¹ Il riferimento è alla tesi di A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, Vallecchi, 1969, 387, secondo il quale il paesaggio diviene «la forma del paese, creata dall'azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi si è insediata» (v. anche ID., *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, 504-505). Anche se, più di recente, si è osservato che «ambiente e paesaggio possono entrare in contrasto, come è spesso accaduto in ambito di impianti di energia rinnovabile» (L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, n. 2/2022, 1076).

prevalenza, dalla Corte costituzionale a partire dagli anni Ottanta. Più nel dettaglio, la Suprema corte, con la sentenza n. 5172 del 1979 ha riconosciuto l'esistenza di un diritto alla salubrità dell'ambiente nel perimetro del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. E successivamente il Giudice delle leggi ha fatto propria questa impostazione nella sentenza n. 210 del 1987, nella quale si afferma che «va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione»². Tuttavia, questo orientamento incentrato sul riconoscimento di una vera e propria situazione giuridica soggettiva è risultato del tutto isolato ed ha prevalso un approccio volto a considerare l'ambiente nei termini di un valore che l'ordinamento è chiamato a garantire³. Il che è stato peraltro ritenuto opportuno nella misura in cui «il rimando alla categoria dei valori costituzionali ben si attaglia alla complessità e alla

² Sentenza n. 210 del 1987, punto 4.2 del considerato in diritto.

³ Come peraltro già sancito dalla precedente sentenza n. 167 del 1987, dove si afferma che «il patrimonio paesaggistico e ambientale costituisce eminente valore cui la Costituzione ha conferito spiccato rilievo (art. 9, secondo comma), imponendo alla Repubblica – a livello di tutti i soggetti che vi operano e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali – di perseguirne il fine precipuo di tutela (sentenza n. 94 del 1985)». E negli stessi termini si esprime anche la sentenza n. 641 del 1987, sostenendo che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto» (punto 2.2 del considerato in diritto). Il che peraltro si ripercuote pure sul piano del ruolo dei vari attori istituzionali nella misura in cui «il compito di assicurare una buona ed efficace tutela dell'ambiente, in prima battuta, non spetta al giudice (cui è fisiologicamente affidata la garanzia di effettività e di tutela in concreto dei diritti e delle situazioni soggettive), bensì ai legislatori e alle amministrazioni pubbliche» (M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 3/2021, 287). Cfr. altresì ID., *Il "posto" della tutela ecologica nella Costituzione: tra revisione costituzionale e principi supremi*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, 95.

multiformità strutturale dell'oggetto di tutela, rappresentando una strada pressoché obbligata per la giurisprudenza costituzionale, considerate le note difficoltà nella determinazione di una precisa e rigorosa definizione normativa»⁴.

In parallelo, la problematica ambientale è stata oggetto di ampia attenzione a livello internazionale ed eurounitario⁵, con importanti ricadute in Italia pure in virtù dell'introduzione, in occasione della riforma

⁴ M. GRECO, *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in *Quad. cost.*, n. 2/2021, 287. Sull'impossibilità di una definizione unitaria di ambiente e di una sua necessaria scomposizione in differenti significati giuridici v. M.S. GIANNINI, «Ambiente»: *saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 23, il quale distingue «1) l'ambiente a cui fanno riferimento e la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio; 2) l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua; 3) l'ambiente a cui si fa riferimento nella normativa e negli studi dell'urbanistica»; per una ricostruzione unitaria cfr. invece A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, 32 ss.; B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, il Mulino, 1990 e, più di recente, B. CARAVITA, A. MORRONE, *Ambiente e Costituzione*, in B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, il Mulino, 2016, 31: «ambiente allora diviene equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera o dei singoli ecosistemi di riferimento» e la sua tutela va intesa come «tutela dell'equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi considerati». Cfr. anche S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quad. dir. amb.*, n. 3/2017, 7-8, per il quale «sicuramente alcune definizioni o sono troppo ampie (tutto ciò che circonda l'uomo) o troppo dettagliate (con elencazioni articolate delle risorse naturali (beni abiotici e biotici, ma anche bellezze naturali e paesistiche, ecc.) o troppo generiche (come la definizione degli obiettivi di elevata tutela dell'ambiente e della qualità della vita). In realtà, la dimensione giuridica dell'ambiente assume un rilievo autonomo nel momento in cui si individua, come oggetto della tutela, l'insieme delle risorse e il loro equilibrio (mutuando la definizione di ambiente – come ha suggerito Caravita – dalle scienze ecologiche, che costringono ad una visione olistica dei sistemi naturali e del loro equilibrio)». Per una suggestione circa la «dilatazione semantica del termine *ambiente* dalla biosfera all'intera infosfera», intesa come «l'*ambiente*, misto (digitale e analogico), all'interno del quale conduciamo le nostre esistenze», si veda infine A. RIVIEZZO, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, in *Quad. cost.*, n. 2/2021, 317.

⁵ Sul tema la letteratura è vastissima. Per alcuni spunti sui principali passaggi che hanno segnato l'evoluzione della normativa nel contesto internazionale ed europeo, cfr. S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., 14 ss. e M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente*, cit., 289 ss.

del titolo V della Carta costituzionale realizzata nel 2001, del nuovo primo comma dell'art. 117 Cost., ai sensi del quale «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Dopodiché, un ulteriore passaggio nel consolidamento della cultura ambientalista in ambito costituzionale è stato compiuto – sempre nel quadro della revisione del 2001 – con la previsione, nella lett. s) del secondo comma del nuovo art. 117 Cost., di una competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e nel terzo comma di una competenza concorrente del legislatore statale e di quello regionale nella «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», sulle quali – ancora una volta – utili indicazioni provengono dalla giurisprudenza costituzionale.

In particolare, i giudici di palazzo della Consulta in un primo momento hanno confermato il proprio orientamento precedente alla revisione sostenendo che non si possa parlare per la 'tutela dell'ambiente' di materia in un'accezione tecnica «dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Per cui si conferma l'inquadramento dell'ambiente «come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale»⁶. Salvo però arrivare qualche anno dopo a definire l'ambiente nei termini non più di un'idea astratta ma «di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti»⁷, con un cambio di rotta almeno parziale probabilmente determinato dall'intento della Corte di scongiurare, attraverso il rafforzamento del livello statale, «il pericolo di una parcellizzazione territoriale della tutela

⁶ Sentenza n. 407 del 2002, punto 33.2 del considerato in diritto.

⁷ Sentenza n. 378 del 2007, punto 4 del considerato in diritto.

derivante dal riconoscimento, da essa stessa compiuto, della legittimità degli interventi regionali»⁸.

Rispetto al quadro fin qui delineato, essenzialmente incentrato sul dato acquisito della primarietà dell'ambiente (sia pure con le precisazioni relative alla sua esplicita indicazione quale ambito di competenza esclusiva dello Stato), interviene la sentenza n. 85 del 2013 sul caso Ilva, nella quale esso viene in qualche misura ridimensionato nell'ottica di un suo bilanciamento con altre istanze costituzionalmente rilevanti. Precisamente, nella specie a venire in considerazione è il diritto al lavoro sancito dall'art. 4 Cost., da cui si ricava la necessità di tutelare, nei limiti del possibile, i livelli occupazionali a fronte del sequestro preventivo dello stabilimento disposto dall'autorità giudiziaria a causa della sua pericolosità ambientale. Infatti, «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»⁹.

⁸ R. BIFULCO, *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, in *Corti supreme e salute*, n. 2/2019, 309. In tal senso, «il riconoscimento dell'esistenza di un “bene immateriale unitario” non è fine a se stesso, ma funzionale all'affermazione della esigenza sempre più avvertita della uniformità della tutela, uniformità che solo lo Stato può garantire, senza peraltro escludere che anche altre istituzioni potessero e dovessero farsi carico degli indubbi interessi delle comunità che direttamente fruiscono del bene» (sentenza n. 126 del 2016, punto 5.1. del considerato in diritto). Sul punto, specialmente sull'utilizzo della tutela dell'ambiente come “materia trasversale” per attrarre competenze legislative in capo allo Stato, v. anche A. MORRONE, *La legge statale e regionale nel 75° della Costituzione*, in M. VOLPI (a cura di), *I rapporti tra Stato e Regioni nella pandemia e le prospettive dello Stato regionale*, Bologna, il Mulino, 2024, 81-160, spec. 127 ss.

⁹ Sentenza n. 85 del 2013, punto 9 del considerato in diritto. Lo stesso schema di ragionamento viene peraltro riproposto anche nella seconda sentenza sull'Ilva (n. 58 del 2018) ma con esiti opposti dal momento che, se nel 2013 la Corte si era pronunciata per la legittimità del punto di equilibrio individuato nella disciplina impugnata,

2. La revisione del 2022 tra bilancio e programma

Quello brevemente tratteggiato nel paragrafo precedente è il contesto nel quale la revisione del 2022 interviene sugli artt. 9 e 41 Cost. Più nel dettaglio, nel primo si inserisce un terzo comma per affermare che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Circa l'art. 41 Cost., invece, si interviene sul secondo comma per specificare che l'attività economica, oltre ai limiti già previsti, non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e sul terzo comma per aggiungere i fini ambientali ai fini sociali verso i quali essa può essere indirizzata e coordinata dalla legge attraverso i programmi e i controlli opportuni.

La riforma ha sollevato reazioni contrastanti nella dottrina e si è addirittura messa in dubbio¹⁰, per quanto concerne l'aggiunta effettuata nell'art. 9 Cost., la praticabilità di un intervento sui principi fondamentali della Costituzione stante la giurisprudenza costituzionale per cui «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento

nel 2018 afferma che «il legislatore non ha rispettato l'esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita» (punto 3.2 del considerato in diritto).

¹⁰ T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, 23 giugno 2021, 2, il quale sostiene che «con la modifica dell'art. 9 si sfata quello che era considerato un tabù costituzionale, e cioè che non si modificano i principi supremi. [...] Se non si volessero ritenere supremi i principi fondamentali, espressamente previsti come tali dalla costituzione, allora sarebbero privati di una precisa codificazione costituzionale e quindi andrebbero ritenuti quali meta norme, ovvero meta principi e come tali non potrebbero assurgere a parametro costituzionale».

di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»¹¹. Tuttavia, sembra in proposito convincente la replica che «deve considerarsi decisamente erronea una qualunque operazione di assimilazione volta a far coincidere, *sic et simpliciter*, le disposizioni sui “principi fondamentali” di cui agli artt. 1-12 della Costituzione con i “principi supremi” evocati nella richiamata pronuncia dal Giudice delle leggi»¹². Tutto ciò tenuto conto che non si avrebbe comunque, nel caso di specie, «quell'effetto di “sovertimento” dei suddetti principi, ovvero di “modifica del loro contenuto essenziale”, cui il Giudice costituzionale ha espressamente riferito il limite al potere di revisione»¹³.

Un altro punto che è stato oggetto di dibattito riguarda la portata dell'intervento riformatore, relativamente al quale ci si è chiesti se esso rientri nella categoria delle riforme bilancio, consistenti essenzialmente

¹¹ Sentenza n. 1146 del 1988, punto 2.1 del considerato in diritto.

¹² M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., 308.

¹³ *Ivi*, 309. Inoltre, si osserva che «la legge costituzionale in commento interviene sull'art. 9 Cost. *in bonam partem*, ovvero in senso rafforzativo del riconoscimento e della garanzia dei beni costituzionali ai quali è dedicata la disposizione». E sebbene ciò non esima «dal fare una valutazione sulla legittimità dell'intervento di revisione dal punto di vista logico-sistematico», si esclude questo rischio relativamente alla legge cost. n. 1/2022 «per l'accortezza del legislatore costituzionale che ha positivamente espressamente dei principi già chiaramente emersi nella giurisprudenza costituzionale, sulla base di una interpretazione evolutiva della carta costituzionale» (F. PASTORE, *Storia di un lungo e non del tutto compiuto percorso: costituzione e ambiente in una prospettiva diacronica*, in *Dir. pubbl. eu.*, n. 1/2024, 153). Cfr., sulla medesima linea, R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 6 aprile 2022, 3). Contro l'argomento per cui sarebbero comunque ammissibili le modifiche migliorative si veda invece C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2021, 151, il quale rileva che «la distinzione tra revisioni progressive e revisioni restauratrici dei principi supremi, seppure chiara in astratto, appare foriera di non poche incognite sul piano costituzionale. Sia in ragione delle inevitabili ripercussioni che la modifica costituzionale di una norma di principio è destinata a innescare sugli altri principi e, quindi, sul testo costituzionale nel suo complesso. Sia perché la selezione dei criteri di distinzione adottabili, per discernere gli emendamenti peggiorativi da quelli migliorativi della Costituzione, è destinata ad essere filtrata, o meglio soggiogata, da valutazioni di tipo politico aventi ad oggetto le modifiche contingenti da apportare al testo».

nel consolidamento a livello costituzionale di risultati normativi già conseguiti sul piano legislativo o giurisprudenziale, ovvero in quella delle riforme programma, in quanto tali proiettate ad introdurre una modifica della disciplina vigente ¹⁴.

Nella prima prospettiva, si è sostenuto che si tratterebbe di «una revisione superflua, non finalizzata a introdurre in Costituzione *ius novum* (in coerenza con le finalità sottese all'art. 138 Cost.), ma protesa esclusivamente a offrire una sanzione formale a innovazioni normative già consolidate nell'ordinamento» ¹⁵. Mentre sarebbe stato necessario piuttosto rivolgere l'attenzione sulla legislazione ordinaria perché «ciò di cui il Paese aveva bisogno non era [...] una revisione dei principi costituzionali, ma semmai una coerente e dettagliata riforma legislativa diretta a “individuare le modalità con le quali inserire la valutazione degli interessi ambientali nella programmazione di tutte le altre attività pubbliche e di tutti i programmi economici e sociali che vengono proposti e approvati nel circuito decisionale Parlamento/Governo”» ¹⁶.

In senso contrario si è però obiettato in via generale che, «in tanto il legislatore adotta un certo atto normativo, *a fortiori* se di rango

¹⁴ «Evidenti le “utilità”, ovviamente diverse, che scaturiscono da ciascuno dei due tipi di revisione: se quella del secondo tipo è facilmente identificabile nello stesso carattere – per definizione innovativo – dei contenuti normativi introdotti, dichiaratamente proiettati nel futuro, anche quella del primo tipo è in grado di assumere un rilievo tutt'altro che trascurabile, se solo si considera che essa, tramite il consolidamento formale di approdi già maturati in via interpretativa, conferisce a questi ultimi la “certezza” di un riferimento testuale idoneo a costituire per l'interprete, al tempo stesso, limite contro eventuali “arretramenti” e fonte di possibili nuovi sviluppi evolutivi» (M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., 298).

¹⁵ C. DE FIORES, *op. cit.*, 149. Il riferimento è a S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., 29.

¹⁶ *Ivi*, 152. Sulla medesima linea cfr. G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 1° luglio 2021, 7-8, il quale ritiene che l'ambiente debba essere inevitabilmente «bilanciato con la costituzione economica [...]». Quello è almeno fino a quando esisteranno il capitalismo, Stati nazionali in competizione regolatoria, e gli altri otto o più miliardi di ragioni di cui dicevo sopra l'unico possibile e concreto “posto costituzionale” dell'ambiente, e tale rimarrà, dovunque tu lo metta tra le pieghe della Carta Costituzionale italiana o di qualsiasi altra costituzione al mondo. Vale la pena scardinare le porte del nucleo della Parte prima, per questo?».

costituzionale, in quanto vuole modificare l'ordinamento giuridico per come esso è»¹⁷. Più in particolare, si osserva che «la tesi della superfluità della revisione costituzionale fondata sull'argomento per cui il contenuto essenziale della revisione già starebbe nella giurisprudenza costituzionale è indice di un atteggiamento troppo succube nei confronti della giurisprudenza costituzionale, che, tra l'altro, proprio in quanto 'giurisprudenza', sopporta dei limiti intrinseci (vincolo del caso concreto, contraddittorietà dei giudicati, ecc.)»¹⁸. Viceversa, «l'intervento del legislatore costituzionale, se ben ponderato ed in quanto espressione della sovranità popolare, è in grado di esercitare una pressione sul legislatore ordinario e sulla giurisprudenza capace di provocare nuovi bilanciamenti»¹⁹. E se all'intervento sull'art. 9 Cost. si riconosce una valenza maggiormente ricognitiva²⁰, un impatto più significativo

¹⁷ M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *Rivista AIC*, n. 2/2023, 66-67. Su posizioni analoghe cfr. A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 176/2022, 527: «per quanto si ritenga che il testo della l. cost. 1/2022 possa rappresentare la sintesi codificata di principi emersi nell'esperienza del diritto vivente, non si può risolvere la novella solo in questo. Io penso che essa abbia il medesimo "valore performativo-trasformativo" della Costituzione scritta cui accede. L'obiettivo della costituzionalizzazione della tutela ambientale è modificare la realtà, conferendo ad essa un ordine normativo diverso e nuovo, non la sua mera recezione sul piano formale».

¹⁸ R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, cit., 2.

¹⁹ *Ivi*, 3. Con specifico riferimento al ruolo del giudice costituzionale si rileva che «se non si vuole lasciare l'operato dei legislatori alla sola garanzia del sindacato giurisdizionale di non manifesta irragionevolezza, è necessario (e non solo opportuno) che le scelte legislative risultino *quodammodo* orientate, guidate, limitate e vincolate da norme di rango sovraordinato in grado di costituire altrettanti presidi di legalità/legittimità (ma, ovviamente e prima di tutto, di efficacia e garanzia "in positivo" del corretto perseguimento degli obiettivi della tutela ambientale) sui quali poter misurare – ed eventualmente sanzionare – in sede giudiziale la validità (in senso propriamente "tecnico-giuridico") di quelle scelte» (M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., 288-289). Al riguardo cfr. altresì A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, in *Nomos*, n. 3/2022, 5, il quale pone l'accento anche sulla circostanza che l'espressa positivizzazione costituzionale configura «un (nuovo) "controlimito" rispetto al diritto di derivazione sovranazionale ed internazionale».

²⁰ Ma con la precisazione che «ogni testo costituzionale che parte come "riflessivo", come una sorta di specchio del diritto materiale e vivente, tende (e deve) inevitabilmente

viene attribuito a quelli sui commi 2 e 3 dell'art. 41 Cost., ai quali ci si riferisce nei termini di «una vera e propria rivoluzione destinata a modificare la Costituzione economica del nostro Paese. In questo caso più che di una “riforma bilancio” si dovrebbe parlare di vera e propria “revisione programma” in quanto il legislatore costituzionale sembra aver spostato decisamente il sempre oscillante pendolo tra autorità e libertà a favore della prima. Si evidenzia, infatti, da una parte, il deciso ampliamento del perimetro dei limiti apponibili all'iniziativa economica privata (secondo comma) e, dall'altra, mediante l'aggiunta dei fini ambientali a quelli sociali a cui può essere indirizzata e coordinata dalla legge l'iniziativa economica privata (terzo comma) si costruiscono le basi costituzionali per un non scontato ritorno della politica e della programmazione industriale nel nostro Paese»²¹.

diventare nel tempo anche “conformativo” della realtà come dimostra, ad esempio, la vicenda dell'inserimento del principio di pareggio di bilancio nella nostra Costituzione che oggi orienta specificamente l'azione dei pubblici poteri. L'inserimento di un nuovo principio si può vedere, quindi, come il precipitato del diritto vivente consolidato nel passato ma anche, e diremmo soprattutto, come un punto di partenza per elaborazioni future. La positivizzazione appare, dunque, avere un valore di per sé, tanto più se riferita a principi costituzionali. In secondo luogo, si riscontra in relazione all'art. 9 il fisiologico percorso dell'emersione delle regole: l'evoluzione stessa del diritto ambientale dimostra che normalmente la giurisprudenza arriva per prima e solo in un secondo momento si pronuncia il legislatore dei vari livelli (inizialmente con norme solo programmatiche e poi con regole sempre più concrete e vincolanti)» (F. DE LEONARDIS, *La riforma “bilancio” dell'art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *ApertaContrada*, 28 febbraio 2022, 6-7).

²¹ *Ivi*, 11. Così anche M. BENVENUTI, *op. cit.*, 67-68, secondo il quale «è fuori di dubbio che prima la salute e poi l'ambiente, già in anni da noi lontani, siano stati ascritti dalla Corte costituzionale all'art. 41, co. 2, Cost. e siano stati da essa generalmente (anche se non sempre espressamente) estratti dal sintagma “utilità sociale”. Tuttavia, la loro esplicitazione all'interno di tale disposizione costituzionale significa effettivamente “collocare nel posto giusto una causa giusta”. Ora, infatti, la salute e l'ambiente: a) vengono elevati a beni costituzionalmente enunciati e non più solamente riferibili sul piano ermeneutico ad un concetto pluricomprendivo, qual è quello di “utilità sociale” [...]; b) devono essere finalmente considerati come distinti, una volta testualmente affiancati, sciogliendo così una legatura genetica, ma non per questo connaturale che affonda le proprie radici nella riconduzione giurisprudenziale del diritto ad un ambiente salubre al diritto alla salute ex art. 32, co. 1, Cost.; e c) risultano maggiormente protetti rispetto a un *revirement* giurisprudenziale [...]. In ogni caso, rappresenta certamente un

3. Problemi di *drafting*

In un simile scenario, sono stati evidenziati una serie di problemi di taglio più strettamente interpretativo concernenti la formulazione delle previsioni inserite nel testo degli articoli riformati.

Innanzitutto, si mette in dubbio l'opportunità di far seguire, nell'art. 9, comma 3, Cost., al termine 'ambiente' i termini 'biodiversità' ed 'ecosistemi', ritenendo che il primo abbia una portata semantica tale da ricomprendere gli altri due, «per cui menzionarli tutti appare paradossalmente riduttivo piuttosto che esplicativo»²². Con la conseguenza che l'elenco in questione sarebbe «fuorviante, poco chiaro e foriero di numerosi possibili conflitti in merito ad una possibile interpretazione costituzionalmente orientata. Il problema è che spesso quando si dice troppo, in realtà non si dice nulla»²³. Dall'altro lato, sebbene si riconosca la natura omnicomprensiva del concetto di 'ambiente', nel contempo se ne mette in luce il carattere «ontologicamente polimorfo, polisenso e multidimensionale» nella misura in cui «in esso si possono (e si debbono) distinguere profili, aspetti, punti di vista e, in definitiva, "oggetti" plurimi e diversi, tutti parimenti da considerare e da sottoporre, con adeguata ponderazione, a specifica cura, salvaguardia e valorizzazione, nella doverosa consapevolezza non solo della ineliminabile complessità di cui farsi carico ma anche delle potenziali conflittualità

notevole *quid novi* rispetto alla stessa giurisprudenza costituzionale l'individuazione di fini (anche) ambientali correlati alla funzione di indirizzo e coordinamento, a cui l'attività economica pubblica e privata soggiace».

²² F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *federalismi.it*, 23 giugno 2021, 4.

²³ *Ibidem*. Così anche T.E. FROSINI, *op. cit.*, 3, prevede che, quando sarà chiamata «a pronunciarsi sull'eventuale vizio di costituzionalità di leggi che violano "l'ecosistema" e la "biodiversità"» la Corte costituzionale «si dovrà rivolgere a un *expertise* per farsi dire il senso e il significato di queste formule». In proposito, cfr. altresì L. CUOCOLO, *op. cit.*, 1079, quando afferma che «la scelta di distinguere ambiente, biodiversità ed ecosistemi porta con sé non pochi aspetti delicati. Se, infatti, da un lato, ha il pregio di dettagliare gli ambiti della tutela costituzionale, dall'altro lato ha il difetto di svuotare in parte il significato della parola "ambiente", che potrebbe essere validamente considerata una clausola catch-all, in grado di tenere in sé tutti i profili legati alla tutela ambientale, esattamente come i concetti di paesaggio e di salute, di cui si è detto in precedenza».

(assolutamente fisiologiche) che possono sorgere tra istanze diverse – e, talora, addirittura contrapposte – all’interno del “macro-obiettivo” della tutela ambientale». Sicché, si giudica positivamente la scelta di «declinarne le principali componenti»²⁴.

Soprattutto, lascia perplessi il fatto che non ci si sia posti il problema di coordinare la formula dell’art. 9 Cost. con quella dell’art. 117, comma 2, lett. s) risultante dalla riforma del titolo V operata nel 2001 e specialmente con quella dell’art. 41, comma 2, Cost., stante la contestualità degli interventi su entrambe le disposizioni.

Nel primo caso, si attribuisce in esclusiva al legislatore statale, accanto all’«ambiente» (ed ai «beni culturali»), la materia dell’«ecosistema» al singolare e non al plurale come nel nuovo terzo comma dell’art. 9, con una scelta giudicata positivamente in quanto si richiamerebbe così «il concetto di equilibrio ecologico in relazione al quale non è un solo ecosistema che interagisce ma una pluralità di essi», ritenendo perciò che sarebbe stato opportuno uniformare in questo senso le due previsioni²⁵. Inoltre, si segnala la mancata menzione della biodiversità in sede di riparto della competenza legislativa e, nonostante si riconosca che «il riferimento ad essa [...] integra certamente uno o più degli ecosistemi innanzi citati» e dunque «può essere considerato il frutto di un approccio di tipo esemplificativo», si afferma che sarebbe stato

²⁴ M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., 301. Anche perché «la scelta di estrapolare o comunque dare evidenza a ‘biodiversità’ e a ‘ecosistemi’ ha una sua logica sistematica: tra paesaggio, biodiversità ed ecosistemi vi è una forte interconnessione. L’uomo è un attore che, da sempre, con la sua attività trasforma habitat e paesaggi e, nel far questo, riduce la biodiversità così incidendo direttamente sugli ecosistemi (si pensi ai processi di urbanizzazione e di erosione del suolo)» (R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, cit., 6). In proposito cfr. altresì D. PORENA, «Anche nell’interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, n. 15/2022, 122-123, il quale rileva che «secondo ricostruzioni divenute ormai tradizionali, alla parola ‘ambiente’ – come peraltro si coglie già nell’origine etimologica dell’espressione – si tende a ricondurre una proiezione tendenzialmente antropocentrica dei valori naturalistici mentre la parola ‘ecosistemi’ sembra per contro valorizzare opposti orientamenti di tipo ecocentrico. Infine, grazie alla tutela accordata alla ‘biodiversità’, anche le correnti di pensiero di inclinazione biocentrica sembrano aver trovato una loro copertura sotto l’ampio ombrello offerto dalla nuova disposizione costituzionale».

²⁵ F. DE LEONARDIS, *op. cit.*, 9.

preferibile «allineare le due norme costituzionali»²⁶.

Tuttavia, l'aspetto più delicato sul piano lessicale riguarda il confronto con l'art. 41 Cost., nel quale, relativamente all'attività economica, si aggiunge il limite dell'ambiente omettendo del tutto sia la biodiversità, sia gli ecosistemi. Infatti, «è evidente come una lettura eccessivamente formalistica potrebbe portare all'assurda conclusione di ritenere che l'iniziativa economica possa svolgersi in contrasto con ecosistemi e biodiversità»²⁷. Con l'ulteriore complicazione che gli altri articoli della Costituzione economica non sono interessati dalla riforma e quindi mantengono la loro veste originaria. Cosicché, vi è da chiedersi se tuttora «i limiti alla proprietà privata, alla titolarità di imprese e allo sfruttamento del suolo possano anche essere giustificati in base ad esigenze ambientali. Tale interpretazione, che normalmente si poggerebbe sulle clausole di interesse generale (artt. 42 e 43 Cost.), funzione sociale (art. 42 Cost.) e razionale sfruttamento (art. 44 Cost.), potrebbe essere messa in discussione alla luce della previsione dell'art. 41 Cost., che, appunto, ha considerato l'ambiente come "altro" rispetto alla clausola generale dell'utilità sociale»²⁸.

Ancora, rimanendo sull'art. 41, comma 2, Cost., ci si è chiesti se inserendo la salute e l'ambiente prima degli altri valori contrapposti all'iniziativa privata si sia inteso sancire una sorta di ordine di priorità. Ma si è giunti alla conclusione che non si «possa stabilire una vera e propria gerarchia, tanto più che sul rapporto tra iniziativa economica, salute e ambiente si innesta proprio la giurisprudenza costituzionale già richiamata che esclude la possibilità di configurare "diritti tiranni"»²⁹.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ L. CUOCOLO, *op. et loc. ult. cit.* In particolare, «se è vero, come segnalato dalla letteratura, che questi due ulteriori lemmi siano in realtà specificazioni del più ampio concetto di ambiente – e possono quindi ben essere considerati ricompresi in quest'ultimo, nel contesto dell'art. 41 –, è altrettanto vero che questo scarto lessicale può invece essere utilizzato al fine di ritenere che le necessità di tutela dell'ecosistema e, soprattutto, della biodiversità siano escluse dal novero dei limiti all'attività di impresa» (E. MOSTACCI, *Proficuo, inutile o dannoso? Alcune riflessioni a partire dal nuovo testo dell'art. 41*, *ivi*, 1129).

²⁸ L. CUOCOLO, *op. cit.*, 1082.

²⁹ *Ibidem*. Cfr., sulla medesima posizione, L. CASSETTI, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di "nuovi" equilibri tra iniziativa economica privata e*

4. Un nuovo slancio per la programmazione economica?

Controverso è, a sua volta, il giudizio sull'aggiunta effettuata nel terzo comma dell'art. 41 Cost.

Una parte della dottrina riconosce nell'esplicita menzione degli interessi ambientali ampie potenzialità, sostenendo che essa può costituire «il fondamento di una nuova attività di programmazione volta a conseguire un modello di sviluppo olistico in cui la tutela dell'ambiente costituisce il punto centrale»³⁰. Anche perché un simile cambiamento di passo si collegherebbe «alla nuova impostazione che proprio l'Unione europea sta avviando nel rapporto tra l'economia e l'ambiente»³¹ correggendo il proprio approccio precedente, improntato alla fiducia nel mercato. E si arriva fino al punto di affermare che, «per la collocazione assunta in Carta costituzionale, l'ambiente non giustifica solo programmi, controlli o

ambiente?, in *federalismi.it*, n. 2/2022, 199, secondo la quale «in definitiva, l'integrazione dei limiti dell'art. 41, comma 2 Cost. che qui si commenta o intende creare una "gerarchia" che però non sembra praticabile, anche sulla base del percorso giurisprudenziale sopra richiamato, oppure si limita a fotografare l'esigenza "contingente" di etichettare in modo vistoso con il marchio "green" un sistema costituzionale che però da diversi decenni riconosce nell'ambiente un "valore" costituzionalmente protetto, la cui tutela (ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. s) Cost.) delinea una sorta di materia "trasversale" che "investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze eventualmente regionali con la riserva allo Stato delle determinazioni che necessitano di una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale"».

³⁰ F. DE LEONARDIS, *op. cit.*, 12, il quale prosegue affermando che «proprio tale modifica dell'art. 41 Cost. sembra costituire il "valore aggiunto" della riforma costituzionale nazionale rispetto a quella di altri paesi europei: se praticamente in tutte le Costituzioni dei paesi europei l'ambiente, originariamente non contemplato, è stato introdotto tra i principi fondamentali (così ad esempio nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e in Francia nel 2004), sono poche però quelle Costituzioni (come quella francese e quella croata) che, come oggi quella italiana, prevedono una norma costituzionale legittimante la programmazione verde dell'economia» (*ivi*, 13).

³¹ S. GRASSI, *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 3/2023, 232. Tutto ciò con la conseguenza che «la nostra Costituzione economica è tornata a essere una Costituzione in cui il mercato deve fare i conti con l'ambiente, o meglio, la tutela dell'ambiente, la tutela degli ecosistemi, la tutela della biodiversità devono indirizzare il mercato. Non è più tanto lo sviluppo che deve essere sostenibile, ma è la sostenibilità che definisce le modalità con cui si devono svolgere l'attività economica e lo sviluppo» (*ivi*, 233).

investimenti pubblici, ma può prospettare un intervento pubblico che, andando oltre, si faccia carico di istanze di democratizzazione dell'economia», senza peraltro «mettere in discussione il sistema capitalistico di produzione, fondamento della Costituzione economica», ma supportando «quei sistemi di produzione che consentano di favorire forme di co-decisione e co-responsabilizzazione delle decisioni economiche»³².

Segnatamente, si sottolinea come il fatto di aver collegato con la congiunzione «e» l'aggettivo «ambientali» a quello «sociali» invece di ripetere il sostantivo «fini» esprimerebbe la connessione esistente tra le due dimensioni dell'intervento pubblico, con la conseguenza che «le due categorie di finalità [...] non si presentano scisse l'una dall'altra [...]; il compito intestato al legislatore è di perseguirle insieme, necessariamente armonizzando le une con le altre e viceversa; i fini ambientali non possono costituire un obiettivo autonomo, ma debbono essere realizzati congiuntamente ai fini sociali, assicurando che la transizione ecologica verso cui deve essere indirizzato lo sviluppo dell'economia proceda di pari passo con lo sviluppo sociale e con una specifica attenzione alle esigenze di giustizia, di equità nell'allocazione dei costi e di eguaglianza sostanziale»³³.

A tale orientamento si contrappone però, in linea con quanto già affermato a proposito delle integrazioni apportate al comma 2, il rilievo che «le coperture costituzionali per un intervento di questa natura» potevano già essere rinvenute nella precedente formulazione del comma 3 dell'art. 41 Cost., nella formula dei fini sociali³⁴, e che «una mera modifica testuale non pare in grado, di per sé, di contribuire a modificare significativamente le sorti della transizione ecologica»³⁵. Più in generale, si segnala che per un'efficace programmazione pubblica manca un'accurata disciplina delle relative procedure. «È infatti evidente come gli interessi economici – in buona misura ostili alla transizione ecologica – si trovino in una posizione due volte privilegiata: sono titolari di una posizione

³² V. DE SANTIS, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, in *Nomos*, n. 1/2023, 30.

³³ M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, n. 1/2022, 147.

³⁴ L. CASSETTI, *op. loc. ult. cit.*

³⁵ E. MOSTACCI, *op. cit.*, 1131.

giuridica di tono costituzionale (la libertà di iniziativa economica) e danno vita a formazioni sociali di categoria dotate di un significativo potere di penetrazione nei processi decisionali che portano alla definizione delle politiche pubbliche. In assenza di un rafforzamento significativo della capacità dei portatori di interessi di natura ambientale, il concreto equilibrio tra le istanze dell'economia e le esigenze della tutela dell'ambiente, disegnato al termine dei necessari processi politici e decisionali, finirà per premiare le prime a dispetto delle seconde»³⁶.

Molto più condivisa è invece la valutazione negativa circa la previsione, contenuta nel terzo comma dell'art. 9 Cost., secondo la quale «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Si parla, in proposito, di un compromesso al ribasso che, oltre a scorporare senza una ragione precisa l'ambito in questione dalla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi³⁷, si traduce in una riserva di legge estranea alla funzione di garanzia tipica dell'istituto, consistendo essenzialmente in un'attribuzione di una competenza a favore dello Stato nei confronti delle Regioni da collocare piuttosto nell'art. 117 Cost. Il che «si rivelerebbe comunque poco opportuno, in quanto, da un lato, finirebbe per irrigidire eccessivamente il sistema di riparto della potestà legislativa, escludendo una competenza regionale che fino a oggi si è rivelata assai feconda in tema di protezione e rispetto degli animali, dall'altro, non aggiungerebbe granché alle attuali competenze riconosciute al legislatore statale»³⁸.

³⁶ *Ivi*, 1133.

³⁷ In particolare, si rileva che «la formula compromissoria utilizzata [...] non attribuisce – a dispetto di alcune proposte iniziali – alcuna connotazione agli animali in termini di “esseri senzienti”, a differenza dell'approccio seguito dell'art. 13 TFUE». Scelta questa che, «da un lato, può rappresentare un difetto di tutela a fronte delle sensibilità più progressiste, ma, dall'altro lato, non apre ad un crinale piuttosto scivoloso, specie sul fronte della tutela penale (ove l'eventuale riconoscimento costituzionale degli animali come “esseri senzienti” avrebbe imposto una complessa e delicata riconsiderazione, dal punto di vista del bene giuridico protetto, delle fattispecie incriminatrici vigenti, inquadrate nell'ambito dei delitti “contro il sentimento per gli animali”» (A. LAMBERTI, *op. cit.*, 10). Ritiene, per contro, che il mancato recepimento della definizione europea attesti l'incapacità della riforma di «concretizzare l'antispecismo giuridico bilanciando gli interessi di esseri viventi appartenenti a specie differenti, ma comunque tutti meritevoli di tutela giuridica» F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *federalismi.it*, 23 giugno 2021, 4.

³⁸ M. CECCHETTI, *op. ult. cit.*, 135 s. In senso conforme anche L. CUOCOLO, *op. cit.*, 1081.

5. L'interesse delle future generazioni come orizzonte della riforma

Un punto qualificante della riforma è poi costituito dalla previsione, contenuta nel terzo comma aggiunto all'art. 9 Cost., secondo la quale l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi vanno tutelati «anche nell'interesse delle future generazioni». Con un riferimento che trova il proprio retroterra in numerosi documenti internazionali del Secondo dopoguerra³⁹ e che corrisponde ad una tendenza diffusa di accoglimento di tale istanza a livello costituzionale come è accaduto, ad esempio, con l'inserimento nella costituzione tedesca dell'art. 20a⁴⁰.

Si tratta di un tema che è oggetto di dibattito nella dottrina italiana già da tempo⁴¹ e rispetto al quale non mancano diversi profili problematici.

³⁹ Ripercorre in sintesi l'emergere della prospettiva intergenerazionale nell'ambito internazionale F.G. MENGA, *Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, 168 ss. V. anche. A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir. – Annali*, IX, Milano, Giuffrè, 2016, spec. 347 ss.

⁴⁰ In particolare, l'art. 20a stabilisce che «Lo Stato, anche in considerazione della responsabilità nei confronti delle generazioni future, tutela, nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, le basi fondamentali naturali della vita e gli animali, mediante l'esercizio del potere legislativo e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto». Ed è appunto sulla base di tale previsione che la Corte costituzionale tedesca ha pronunciato la sentenza del 24 marzo 2021, con la quale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge sul cambiamento climatico del 2019, in quanto, non contenendo indicazioni dettagliate sulla riduzione delle emissioni dopo il 2030, non tutelava adeguatamente le generazioni future scaricando su di esse i maggiori oneri relativamente al contrasto all'innalzamento del clima. Per un commento sulla pronuncia del *Bundesverfassungsgericht* si rinvia a J. JAHN, *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, in *Corti Supreme e salute*, n. 1/2022, 47-68; A. DI MARTINO, *Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici*, in *Rivista di diritti comparati*, n. 2/2023, 56-91; L.J. KOTZÈ, *Neubauer et al. versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?*, in *German Law Journal*, n. 22/2021, 1423-444.

⁴¹ Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008 e R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della*

Tra l'altro, si è contestato che in proposito sia possibile parlare di 'diritti' in un'accezione tecnico-giuridica poiché «il diritto soggettivo presuppone un titolare presente. "Diritti delle generazioni future" è una di quelle espressioni improprie che usiamo per nascondere la verità: le generazioni future, proprio in quanto tali, non hanno alcun diritto soggettivo da vantare nei confronti delle generazioni precedenti»⁴². Problema, questo, relativamente al quale non si ritiene praticabile la soluzione della *fictio iuris* dato che non «si può bilanciare tra interessi di un soggetto in atto e interessi di soggetti in potenza, non foss'altro perché la potenza potrebbe anche non trasformarsi in atto»⁴³. Per cui ci si rivolge alla categoria delle situazioni giuridiche soggettive passive, osservando che «le generazioni successive non hanno diritti da vantare nei confronti di quelle precedenti, ma queste hanno dei doveri nei confronti di quelle

responsabilità intergenerazionale, Napoli, Jovene, 2008. La problematica delle future generazioni è stata oggetto di varie riflessioni anche in materia di finanza pubblica e proprio in questo ambito è stata al centro della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale. Per un commento v. L. VIOLINI, G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in P. PANTALEONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Atti del convegno svoltosi presso l'Università degli studi di Milano – 7 ottobre 2021, in *Il diritto dell'economia*, numero monografico, 2021, 32-54, spec. 46-51.

⁴² G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, Einaudi, 2016, 86.

⁴³ M. LUCIANI, *Generazioni future, disposizione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Diritto e società*, n. 2/2008, 146. Sul piano processuale, «potrebbe rimediarsi alla lacuna prevedendo una forma di rappresentanza legale delle generazioni future; associazioni analoghe a quelle che la giurisprudenza ammette a difendere in tribunale i cosiddetti "diritti diffusi": "procuratori", "difensori del popolo". Ma costoro solo apparentemente agirebbero in nome altrui, perché questo "altro" non esiste: agirebbero in nome e per conto proprio, per far valere la propria visione del mondo, sia pure ispirata da qualche intuizione di quello che potrebbe essere l'interesse di chi ancora non c'è e potrebbe esserci un giorno» (G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 91). Addirittura, nel noto paradosso di Parfit si rileva che «se una persona particolare non fosse stata concepita quando di fatto è stata concepita, sarebbe vero di fatto che essa non sarebbe mai esistita. Sintetizzando al massimo, la scelta di una politica di esaurimento delle risorse, soprattutto in rapporto ad un futuro più lontano (Parfit parla di tre secoli), non danneggia nessuna persona futura, per il semplice e paradossale motivo che se avessimo adottato una diversa linea di comportamento nessuna di quelle persone sarebbe stata concepita nello stesso momento, e quindi nessuna di esse sarebbe vissuta» (A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 339).

[...]. Il costituzionalismo dei diritti, senza rinunciare alla sua aspirazione centrale di essere al servizio della resistenza all'arbitrio, deve scoprire i doveri, non semplicemente in quanto riflessi, cioè in quanto contropartite dei diritti, ma come posizioni giuridiche autonome che vivono di vita propria, senza presupporre l'esistenza (attuale) delle corrispondenti situazioni di vantaggio e dei relativi titolari»⁴⁴.

Viceversa, chi adotta un approccio più propenso ad attribuire una tutela in forma attiva agli interessi delle future generazioni afferma che «il punto è anche capire cosa può intendersi per diritti, quali margini di flessibilità e di rielaborazione possa avere questa “figura” del diritto» per arrivare a sostenere che «i diritti sono qualcosa in più o di diverso dalla pretesa individuale (e azionabile in giudizio) di un soggetto [...]. I diritti sono anche “argomenti” del bilanciamento tra interessi, sono materiali costitutivi di un ordine assiologico e normativo, sono prodotti giuridici e culturali a formazione progressiva»⁴⁵. Sebbene si riconosca che «la questione intergenerazionale sembra trovare una collocazione meno controversa sul terreno dei doveri, della responsabilità (delle generazioni presenti nei confronti di quelle future), della solidarietà intertemporale»⁴⁶ prefigurandone però una sinergia (e non un'opposizione) rispetto ai diritti.

In tale scenario si inserisce la formula contenuta nel nuovo terzo

⁴⁴ G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 86. Nella medesima prospettiva, M. LUCIANI, *op. cit.*, 161 si chiede «perché mai, insomma, declinare quell'esigenza etica in termini di *diritto delle generazioni future*, anziché di *dovere della generazione presente*? È evidente che, in prospettiva giuridica, le due opzioni non sono equivalenti, per la semplice ragione che si danno doveri che non hanno a fronte un corrispondente diritto».

⁴⁵ A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 374-375. Cfr. G. GEMMA, *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, in *Diritto e società*, n. 3/2020, 455, il quale, definendo relativismo concettuale «l'impiego di un concetto che di per sé è utile a una realtà ben diversa da quella correlata a detto concetto», applica tale modello alla nozione di diritto soggettivo. «A titolo di esemplificazione possiamo citare l'impiego del concetto in esame nella prefigurazione di diritti costituzionali, cioè di situazioni giuridiche soggettive ben diverse dai diritti di natura privatistica [...]. Or bene, riteniamo che tale impostazione relativistica, contraria ad una configurazione rigida di concetti e volta a conferire significati diversi agli stessi se ricorrano ragioni funzionali, sia valida e possa essere opposta al rifiuto di configurare diritti in capo alle generazioni future».

⁴⁶ A. D'ALOIA, *op. ult. cit.*, 375.

comma dell'art. 9 Cost., che è stata a sua volta oggetto di critiche, in quanto si tratterebbe di «un inciso alquanto fumoso, anche rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all'ambiente stesso? Quali future generazioni?», e indicativo di «un'impostazione marcatamente antropocentrica»⁴⁷. In particolare, le questioni da risolvere sarebbero estremamente complesse «sia perché non siamo in grado di prevedere quale sarà la reale portata degli interessi e delle aspirazioni delle future generazioni. Sia perché le generazioni si susseguono ininterrottamente, senza soluzioni di continuità, a tal punto da rendere impossibile ogni distinzione tra gli interessi dell'oggi e quelli futuri»⁴⁸.

In via preliminare, si può innanzitutto osservare che la scelta del legislatore costituzionale di non parlare di 'diritti' ma semplicemente di 'interessi' ha l'effetto di prevenire le possibili obiezioni, di cui si è brevemente dato conto sopra, circa la configurabilità dei primi, spostando implicitamente il discorso sul versante dei doveri sussistenti in capo ai contemporanei⁴⁹. Doveri che, nel caso di specie, vengono ricollegati pure al principio solidarista sancito dall'art. 2 Cost., letto nel senso di «considerare l'individuo come soggetto che si rapporta con tutti coloro che sono, che sono stati e che verranno [...], del resto, il “popolo”, al quale l'art. 1 Cost. riconosce la titolarità della sovranità, sembra ricomprendere non solo la semplice sommatoria degli individui viventi, ma anche l'insieme di tutte le generazioni che sono venute e che verranno»⁵⁰.

Dopodiché, circa la difficoltà di determinare le generazioni da tenere in considerazione «si osserva che la norma non si presenta certo con la struttura di una “regola” che imponga di identificare con certezza i

⁴⁷ F. RESCIGNO, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁸ C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2021, 155. Sul piano dell'opportunità politica più che in un'ottica strettamente giuridica, si osserva invece che «il tema delle “generazioni future” è stato in questi anni agitato (soprattutto su impulso dei Trattati Ue) al fine precipuo di offrire copertura giuridica e una più estesa legittimazione costituzionale alle politiche di *austerity*» (*ibidem*).

⁴⁹ Così L. CUOCOLO, *op. cit.*, 1080.

⁵⁰ P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *fedralismi.it*, n. 1/2023, 90.

“soggetti futuri” il cui interesse debba assumere giuridico rilievo, atteggiandosi piuttosto come un “principio”, tipicamente costituzionale, che impone ai legislatori (e, più in generale, a tutti gli attori pubblici) il ben più complesso obiettivo di “guardare lontano”⁵¹. Mentre, relativamente all’impossibilità di prevedere le esigenze, al momento solo potenziali, da tutelare, nonostante si riconosca che «le future generazioni potrebbero non desiderare più gli stili di vita di oggi» si ritiene che esse «non arriveranno addirittura a volersi privare della loro stessa esistenza in vita oppure, senza con ciò abdicare alla loro stessa dignità, rinunciare alle più elementari libertà individuali»⁵².

A proposito dell’antropocentrismo della disciplina introdotta con la riforma del 2022 si pone invece l’accento, in senso contrario, sulla congiunzione ‘anche’, evidenziando come essa leghi «indissolubilmente riferimenti oggettivi e soggettivi». Più nello specifico, «prima dell’*anche* ci sono certamente l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, ma nella tutela di questi oggetti è senz’altro da ritenersi implicito il riferimento agli interessi delle generazioni presenti; così come, specularmente, dopo l’*anche* c’è l’interesse delle generazioni future, ma è innegabile che permangano i riferimenti oggettivi dell’azione e degli obiettivi di tutela,

⁵¹ M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., 310.

⁵² D. PORENA, «*Anche nell’interesse delle generazioni future*». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, n. 15/2022, 140. Tutto ciò con la precisazione che «la responsabilità di ciascuna generazione nei confronti dell’altra, al di là della garanzia dei diritti fondamentali, non sembra poi potersi spingere oltre l’impegno che alla generazione successiva siano assicurate chances di vita non inferiori a quelle godute da quella precedente. Starà poi a ciascuna generazione il decidere se e come godere delle opportunità lasciate aperte da chi l’ha preceduta» (ivi, 141). Negli stessi termini cfr. anche G. GEMMA, *op. cit.*, 439-440, il quale afferma che «per quanto riguarda i bisogni dei nostri discendenti, vale il discorso avanzato da autorevole cultura filosofica e giuridica, la quale ha, come s’è visto, confutato l’“argomento dell’ignoranza”, affermando che si può ben assumere che, pur mutando specifici bisogni degli uomini del futuro, questi ultimi avranno pur sempre esigenze basilari simili a quelli attualmente viventi. Per dirla con le parole di un costituzionalista, le nostre “somiglianze con gli esseri umani che verranno sono molto maggiori delle differenze”. I bisogni fondamentali di natura fisica, psicologica o culturale, ivi compresa la libertà, il cui appagamento può generare benessere fisico o psichico degli individui, possono essere assunti come propri anche dei nostri discendenti. Si tratta certo di una presunzione (relativa), di una previsione avanzata con margini di incertezza e di aleatorietà, eppure dotata di un consistente fondamento empirico».

ossia l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. In altre parole, il legislatore di revisione [...] ha fatto semplicemente (e opportunamente) in modo di mantenere il più possibile aperta [...] la possibilità di coesistenza di politiche parimenti fondate sia su approcci ispirati a concezioni antropocentriche, sia su approcci ispirati (o contaminati) da concezioni ecocentriche»⁵³.

Infine, dal punto di vista del funzionamento dei sistemi democratici, si evidenzia che «l'assunzione di un paradigma intergenerazionale conduce a tensioni e aporie rispetto alle più consolidate configurazioni di concetti cardine del costituzionalismo, quale ad esempio quello di responsabilità politica»⁵⁴, sempre di più indirizzata verso un riscontro immediato sulle proprie istanze contingenti da parte degli elettori. E «potrebbe almeno essere di stimolo ad un ripensamento, a livello di riflessione giuridica, circa la complessità e l'attualità dei legami tra Popolo e Nazione repubblicana»⁵⁵ aprendo una prospettiva di più lungo periodo, in modo da superare la propensione delle organizzazioni politiche democratiche al "presentismo", «che si radica tanto nelle progettualità politiche di corto respiro legate ai brevi cicli elettorali, quanto nella natura stessa del dispositivo della sovranità popolare e auto-determinazione collettiva, cioè quello di un esercizio del potere dei "cittadini

⁵³ M. CECCHETTI, *op. loc. ult. cit.* Cfr., sulla medesima posizione, anche L. CUOCOLO, *op. loc. ult. cit.* Adotta, viceversa, un approccio almeno parzialmente differente R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni*, cit., 7, per il quale «non v'è dubbio che la prospettiva prescelta dal legislatore costituzionale è di tipo antropocentrico. E tuttavia una declinazione di questo antropocentrismo più attenta agli interessi dell'ambiente è possibile interpretando la disposizione in maniera bifasica, ritenendo cioè che la norma, in via generale, vuole che l'ambiente sia tutelato in sé e per sé; solo in caso di conflitto tra interessi umani e naturali (ciò che in verità capita frequentemente), si dovrà dare precedenza ai primi. Il riferimento agli interessi delle generazioni future è in grado di rendere più complesso il bilanciamento poiché gli interessi umani si stratificano nel tempo sicché l'interesse della presente generazione non prevale sempre e necessariamente nei confronti degli interessi umani di chi ancora deve venire ad esistenza. È, questo, un punto particolarmente problematico e difficile da interiorizzare, che tuttavia dovrà trovare progressiva affermazione».

⁵⁴ L. IMARISIO, *La riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione: un (prudente) ampliamento di prospettiva del diritto costituzionale dell'ambiente*, in *Il Piemonte delle autonomie*, n. 2/2022, 7.

⁵⁵ *Ibidem*.

presenti” che non può che essere fondamentalmente orientato “a beneficio dei presenti” (o al massimo dei futuri più prossimi)»⁵⁶.

6. Dalle parole ai fatti: le nuove norme alla prova della giurisprudenza costituzionale

Sul piano della sua efficacia, ci si è chiesti se la riforma abbia riconfigurato in modo sostanziale il tessuto normativo imponendo limiti più stringenti alle scelte legislative in campo ambientale e cambiando, di conseguenza, anche il margine di incidenza del Giudice costituzionale relativamente alle stesse. E in effetti, secondo alcuni, a seguito della revisione l'ambiente dovrebbe «essere tutelato in assoluto»⁵⁷ e non sarebbe più bilanciabile con altri valori sanciti dalla Costituzione repubblicana (come la libertà di iniziativa economica o il diritto al lavoro nella prospettiva nel caso Ilva di cui si è dato conto sopra). Sicché, «il fulcro delle attribuzioni di arbitraggio di competenza della Corte costituzionale» si sposterebbe «dalla valutazione della ragionevolezza dei limiti reciproci che lo sviluppo e la tutela dell'ambiente si pongono alla efficacia delle misure di tutela dell'ambiente espresse dal legislatore»⁵⁸. Tuttavia, non sembra che alla legge costituzionale n. 1 del 2022

⁵⁶ F.G. MENGA, *Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana*, in *Biolaw journal*, n. 2/2022, 80. In particolare, si ritiene che «l'istanza intergenerazionale costringe a ripensare i meccanismi della democrazia politica e delle maggioranze legislative. Il legislatore deve essere “l'uomo del futuro”, non solo nel senso husserliano del soggetto chiamato a porre regole nuove ed efficaci da un certo momento in avanti, ma in quanto organismo in grado di prendere decisioni consapevoli delle conseguenze future e rispettose di un'esigenza di preservazione di risorse e possibilità necessarie alla sopravvivenza dignitosa del genere umano» (A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 336).

⁵⁷ G.L. CONTI, *Note minime sulla sopravvivenza dei valori ambientali alla loro costituzionalizzazione*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2022, 197.

⁵⁸ *Ibidem*. Dello stesso avviso è, a sua volta, A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente*, cit., 533-534, secondo il quale «viene così stabilito un “criterio di bilanciamento a priori” non una “delega di bilanciamento”»: vuol dire che è la Costituzione che dice in via immediata come ordinare gli interessi in conflitto e lo fa indicando

– anche per il tenore linguistico delle sue previsioni⁵⁹ – si possa attribuire una simile portata. Piuttosto, si può ipotizzare che «l’inserimento esplicito di nuovi limiti implicherà esclusivamente la necessità – già affermata ampiamente dalla giurisprudenza costituzionale – di definire il punto di equilibrio, dinamico e non prefissato in anticipo, che il legislatore, nella statuizione delle norme, e il giudice delle leggi, in sede di controllo, debbono effettuare per garantire che di ciascuno dei valori costituzionali in giuoco non sia sacrificato il “nucleo essenziale”»⁶⁰.

Del resto, tale lettura “riduttiva” della novella costituzionale ha per il momento trovato conferma nella sentenza n. 105 del 2024⁶¹, in cui la

la soluzione da seguire in concreto; mentre va escluso che la norma si limiti a conferire il relativo potere tanto al legislatore in sede di attuazione, quanto al giudice in sede di applicazione».

⁵⁹ In proposito, M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., 312, ritiene che «il legislatore costituzionale si sia rivelato decisamente “miope”, essendosi di fatto limitato a “confermare” genericamente in capo ai poteri pubblici della Repubblica il compito di elaborare e implementare politiche rivolte alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con i soli vincoli della proiezione temporale intergenerazionale e del connubio inscindibile tra economia, ambiente e sviluppo sociale, ma senza alcuna ulteriore specificazione, né di natura sostanziale, né di natura formale-procedimentale: specificazioni che, tutt’al contrario, risulterebbero invece più che mai indispensabili in questa materia per “giuridicizzare” adeguatamente la discrezionalità politica – conformandola al migliore e più efficace perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale – e che, proprio in questa logica, tanta e decisiva importanza rivestono in altri ordinamenti costituzionali e particolarmente nell’ordinamento dell’Unione europea».

⁶⁰ S. GRASSI, *La cultura dell’ambiente nell’evoluzione costituzionale*, cit., n. 3/2023, 231. In senso analogo si esprime A. LAMBERTI, *op. cit.*, 17-18, quando sostiene che con la riforma si sarebbe inciso solo sul punto di partenza e ritorno del pendolo, dunque solo nei termini di «una ridefinizione d’ampiezza dell’arco di movimento. La metafora sta quindi a rappresentare una riduzione dei sacrifici che l’interesse ambientale (pubblicistico e pertanto posto in primis in capo all’autorità) può costituzionalmente tollerare a fini di soddisfazione dell’interesse alla libera attività economica (e forse pure degli altri interessi la cui realizzazione passa per lo svolgimento di questa). Con la conseguente riduzione dell’ambito entro cui le operazioni di bilanciamento tra tali interessi vanno svolte. E ciò significa proprio riaffermare la necessità di tale bilanciamento nel quadro costituzionale che si compone dopo la revisione».

⁶¹ Su tale pronuncia, G. BAROZZI REGGIANI, *Convergenze e divergenze nella giurisprudenza di tre Corti supreme d’Europa in tema di politiche ambientali e tutela del diritto alla salute*, in *Corti Supreme e salute*, n. 1/2025, 57-98; R. BIN, *Il “caso Priolo”: scelta politica vs. bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024)*, in

Corte ha tenuto conto per la prima volta della nuova formulazione degli artt. 9 e 41 Cost. e con la quale parrebbe addirittura aver fatto un passo indietro rispetto alla sua giurisprudenza più recente.

L'impugnazione riguardava l'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, norme att. cod. proc. pen. introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 2 del 2023, il quale, in caso di sequestro preventivo di stabilimenti industriali o di parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, prevede che «[i]l giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»⁶². Disciplina, questa, che introduceva un regime distinto rispetto a quello indicato, a suo tempo, dalla sentenza n. 83 del 2013⁶³ e che era ritenuta dai ricorrenti in contrasto con gli artt. 2 e 32

Consulta online, n. 3/2024, 1058-1062; M. CARDUCCI, *Il duplice "mandato" ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in *DPCE Online*, 25 giugno 2024, 1-7; G. VIVOLI, *L'eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della sentenza n. 105/2024 sul c.d. "decreto Priolo" alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *AmbienteDiritto*, n. 4/2024, 1-22; P. FERRETTI, *Uno sguardo alla prima giurisprudenza costituzionale in materia ambientale dopo la riforma*, in *Lo Stato*, n. 23/2024, 225-248; G. MARCHETTI, *Il "principio fondamentale ambientalista" nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull'assetto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2024, spec. 147-151; L. RONCHETTI, *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, spec. 165-174; B. PEZZINI, *One Health e Corti supreme: le coordinate di un paradigma*, in *Corti Supreme e salute*, n. 1/2025, 191-216, spec. 204-215.

⁶² La normativa in questione era stata adottata in occasione del sequestro del depuratore di Priolo Gargallo ma – come la Corte ha cura di precisare – la sua portata pre-cettiva trascendeva «tale vicenda, assumendo così carattere generale, potenzialmente applicabile a una pluralità indeterminata di casi analoghi» (punto 3 del considerato in diritto).

⁶³ In particolare, «l'art. 1 del "decreto Ilva" non è [...] applicabile a sequestri preventivi come quello oggetto del procedimento *a quo*, per almeno due ragioni. Da un lato, la disposizione si riferisce testualmente ai soli «stabiliment[i] di interesse strategi-

Cost., con l'art. 9 Cost. e con l'art. 41 «in quanto il legislatore non avrebbe garantito un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco, facendo prevalere incondizionatamente l'interesse alla continuità dell'attività produttiva e comprimendo eccessivamente i beni della vita, della salute e dell'ambiente»⁶⁴.

Sul punto, i giudici di palazzo della Consulta rilevano che «censure analoghe, invero, erano state proposte [...] anche nel caso deciso con la sentenza n. 85 del 2013; ed erano state in quell'occasione ritenute non fondate» in favore di un approccio «imperniato attorno all'idea della necessità di un “ragionevole bilanciamento”» tra i differenti valori coinvolti. Ma sottolineano come la riforma del 2022 nel frattempo intervenuta abbia profondamente mutato il quadro di riferimento consacrando «direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente, inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; e vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa». Con l'ulteriore precisazione che «peculiare è, altresì, la prospettiva di tutela oggi indicata dal legislatore costituzionale, che non solo rinvia agli interessi dei singoli e della collettività nel momento presente, ma si estende anche [...] agli interessi delle future generazioni»⁶⁵.

In prima battuta, sembrerebbe quindi di dover registrare un netto cambiamento di rotta nella direzione di una garanzia prioritaria delle

co nazionale», e non anche agli impianti e infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, come nel caso degli impianti di depurazione che trattano i reflui provenienti da tali stabilimenti. Dall'altro, essa presuppone un provvedimento di “riesame” dell'AIA adottato dal Ministro dell'ambiente, il quale però non è l'unica autorità competente al rilascio di tali autorizzazioni: tant'è vero che, nel caso dell'impianto di depurazione oggetto di sequestro nel procedimento *a quo*, l'autorità competente al rilascio dell'AIA è l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana (ARTA), il quale – peraltro – nel caso di specie aveva, per la prima volta nel 2022, rilasciato a IAS spa un'AIA, che non risulta, allo stato, oggetto di alcun riesame» (punto 3.2. del considerato in diritto).

⁶⁴ Punto 1 del considerato in diritto.

⁶⁵ Punto 5.1.2 del considerato in diritto.

istanze ambientali. Nondimeno, tale evoluzione non trova riscontro nella decisione, che prospetta un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, stabilendo che «le misure in questione [...] dovranno tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinata dall'attività delle aziende sequestrate. E non già, invece, a consentirne indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela di tali beni»⁶⁶. E si limita ad introdurre in via additiva «un termine di durata massima delle misure indicate dalla disposizione all'esame» di trentasei mesi sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 del «decreto Ilva»⁶⁷. Come è stato scritto⁶⁸, *Much Ado About Nothing*⁶⁹?

⁶⁶ Punto 5.4.1 del considerato in diritto.

⁶⁷ Punto 6 del considerato in diritto.

⁶⁸ Da G. DI PLINIO, *op. cit.*, 8.

⁶⁹ «Al contrario di quanto accaduto nel “caso Ilva”, in questa sentenza la Corte non vigila sugli obblighi di bilanciamento che gravano sulle autorità di governo quando si sostituiscono al giudice: quella che la Corte lascia intatta (a parte l'aggiunta di un termine definito) è una decisione politica che sospende il bilanciamento e dispone un ordine di prevalenza degli interessi in campo privo di controlli. La Corte si limita a delineare un'interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata dal giudice per ribadire che l'atto governativo dovrebbe rispettare i vincoli costituzionali derivanti dalle “esigenze basilari della persona (delle persone oggi esistenti, e di quelle che saranno) tra cui si annovera ora, esplicitamente, anche la tutela dell'ambiente”; e dovrebbe essere il frutto di “adeguata attività istruttoria”. L'atto governativo lo ha davanti, ma non intende giudicarlo, essendo un atto amministrativo: e la disposizione di legge che lo autorizza viene salvata anche se non rende espliciti quei vincoli che sono imposti dalla Costituzione e dalle norme europee. Quindi il provvedimento resta efficace, con buona pace dei diritti “ambientali” che sono affermati dalla riforma costituzionale del 2022 e dei principi sanciti dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale» (R. BIN, *Il “caso Priolo”*, cit., 1060-1061).